



Serv. Determinazioni / Segreteria  
Trasmesso Se. H. P. Avvoc.  
R. 23. 4. 12  
173. 03. 2212  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
*Francesco Lumiera*

## CITTÀ DI RAGUSA

### Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Liquidazione sentenza
In data <u>14. 05. 2012</u>	Giudice di Pace di Mascalucia n. /12.-
N. <u>740</u>	Citazione in riassunzione ex art. 615 c.p.c.
N. <u>56</u>	Sig. S G c/ Comune di Ragusa
Data <u>23. 4. 12</u>	- Comune di Catania e Serit Sicilia s.p.a.

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1452. 1

IMP. 663/12

FUNZ. 03

SERV. 01

INTERV. 05

IL RAGIONIERE

*Francesco Lumiera*

L'anno duemiladodici, il giorno venti tre del mese di aprile,  
nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig. r  
E. Zapparrata il Dirigente dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente  
determinazione:

Con sentenza indicata in oggetto il Giudice di Pace di Mascalucia ,avv.to A B , in accoglimento della opposizione proposta dal sig. S G con atto di citazione in riassunzione,ex art.615 c.p.c ,contro il Comune,avverso una cartella esattoriale di pagamento di € 202,23,giudizio iscritto al n. /09 R.G. ha accolto l'opposizione e per l'effetto annullato la cartella esattoriale e condannato il Comune di Ragusa ed il Comune di Catania ,in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio per complessive €200,00 oltre IVA e CPA.

Si premette per maggiore chiarezza quanto appresso:

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art.615 e 617 c.p.c ,il sig. S G citava la Serit Sicilia s.p.a avanti il Giudice di Pace di Catania,impugnando la cartella di cui sopra,per iscrizione a ruolo del Comune di Catania e del Comune di Ragusa e relativa a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada,eccependo la decadenza degli enti impositori del diritto di iscrizione a ruolo del credito vantato per la mancata notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni;

che la Serit Sicilia si costituiva in giudizio eccependo la incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Mascalucia ,nonché la mancanza di legittimazione passiva della Serit per il credito iscritto a ruolo;

che con sentenza n. /08 , il Giudice di Pace di Catania dichiarava la propria incompetenza territoriale dichiarando quale giudice competente a decidere il Giudice di Pace di Mascalucia (CT) ,assegnando termine per la riassunzione del giudizio;

con atto di citazione in riassunzione l'attore conveniva in giudizio avanti il Giudice di pace di Mascalucia la Serit Sicilas.p.a;

che all'udienza del 22.02.2010 il giudice istruttore ,ritenendo opportuno che il processo fosse svolto nei confronti del Comune di Catania e del Comune di Ragusa,con ordinanza di pari data ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti Enti ;

in esecuzione della ordinanza di cui sopra il sig. S con atto notificato a mezzo lettera raccomandata AR invitava il Comune di Ragusa a comparire avanti il Giudice di Pace di Mascalucia per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento impugnata unitamente agli atti preordinati ,conseguenziali e connessi.

Per quanto sopra ;

Letta la sentenza;

Occorre procedere al pagamento della somma portata dalla sentenza in favore del sig, S G ,( spese processuali ,€ 200,00 ,oltre IVA e CPA) per non incorrere in procedimenti esecutivi con aggravio di spesa per l'Ente .

Si provvederà successivamente a richiedere al Comune di Catania il rimborso della metà della somma pagata.

Visto l'art.163 commi 1 e 3 del D.legs 267/2000 –esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art. di cui sopra.

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia n. /12 emessa nel giudizio iscritto al n. /09 R.G., in favore del sig. S G la somma complessiva di € 200,00, di cui 40,00 per spese oltre IVA e CPA, come per legge.

2. Imputare l'importo complessivo di € 261,35 alla funz., dando atto che trattasi di spesa inderogabile ed urgente ai sensi dell'art. 163 c.2 D.Lgs. vo 267/00.  
*del cap. 1452. e imp. 663/12*

3. Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

4. Di richiedere al Comune di Catania il rimborso della metà (50%) della somma pagata, atteso che il giudice ha condannato in solido il Comune di Ragusa ed il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali in favore del sig. S. G.

*Allegato: sentenza n° /12*

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE  
(dott. F. Lumiera)

IL RESP. DELL'AVVOCATURA  
(avv. Sergio Boncoraglio)

V<sup>50</sup>  
IL COM. DI RAGUSA

Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li

Visti  
Il Segretario Generale

Per presa visione:  
Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li

Il Sindaco

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 08/05/2012

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 MAG. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**

(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 MAG. 2012 al 24 MAG. 2012

Ragusa 25 MAG. 2012

**IL MESSO COMUNALE**